

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti si è riunito il 12 maggio e ha assunto le seguenti decisioni:

(146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), UGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Vice Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), ANTONIO CARDINALE (tesserato come calciatore dal 2.2.2009 al 30.6.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), FEDERICO RAUL LAURITO (tesserato come calciatore dal 17.2.2009 al 9.4.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), STEFANO CUOGHI (allenatore dal 13.11.2008 al 24.2.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), VITTORIO FIORETTI (da non tesserato ha svolto nella s.s. 2008-2009 attività dirigenziale per la Società SS Calcio Venezia Spa), NICOLA ROSARIO SALERNO (iscritto dal 26.3.1992 nell'elenco speciale dei direttori sportivi) - (nota n. 8936/1202 pf12-13 AM/ma del 29.2.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista l'istanza della difesa del Sig. Fioretti di trattazione del procedimento in videoconferenza;
rilevato che l'art. 34, comma 10 CGS prevede l'utilizzo di mezzi che consentano la trattazione a distanza dell'udienza quale mera facoltà;
che nel caso di specie non si ritengono sussistere ragioni per disporre la videoconferenza richiesta, non essendo neppure stato documentato alcun impedimento a partecipare e considerata la presenza di altre parti;
che in ogni caso la difesa del deferito risulta rappresentata all'udienza odierna a mezzo di sostituto all'uopo delegato.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

* * * * *

Vista l'eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Fioretti relativa alla violazione del diritto di difesa;

rilevato che alle difese dei deferiti che ne hanno fatto richiesta gli atti allegati al deferimento risultano trasmessi soltanto parzialmente, come peraltro riconosciuto dal rappresentante della Procura Federale presente;

rilevato che, in particolare, le difese non hanno avuto accesso completo agli allegati alla Relazione di indagini in atti;

considerato che ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa è necessario che la Relazione di indagini sia messa a disposizione delle difese che ne avevano fatto richiesta nella sua integralità;

riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni anche di natura preliminare.

P.Q.M.

Dispone il rinvio al 26 maggio 2016 ore 15.30, mandando alla segreteria per gli adempimenti di competenza, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), LUIGINA CAPIELLO (dal 28.11.2011 al 10.3.2012 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 9274/196 pf14-15 AM/ma dell'8.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, chiede alla Procura Federale la trasmissione degli atti allegati al deferimento e pertanto rinvia al 26 maggio 2016 ore 15.30 con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico**

“”

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio